

Prot. 401I del
23 giugno 2023



TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI

Via Govone n. 9

VERBALE RIUNIONE

L'anno 2023, il giorno 23 giugno alle ore 10.30 presso la sala riunioni del Tribunale di Asti sita al terzo piano si sono riuniti:

- Il Presidente del Tribunale dott. Giancarlo Girolami;
- I Presidenti della sezione penale dott.ssa Elisabetta Chinaglia e dott. Alberto Giannone;
- Il Procuratore della Repubblica dott. Biagio Mazzeo;
- L'avv. Davide Gatti in qualità di Presidente Camera Penale Sezione di Asti;
- L'avv. Giorgia Montanara in qualità di Presidente del COA di Asti;
- Il dott. Andrea Pavese in sostituzione, giusta delega, della dott.ssa Francesca Daquino, direttore UIEPE di Torino;
- La dott.ssa Elena Boranga dell'UEPE di Cuneo;
- La dott.ssa Sofia Borlengo in qualità di tirocinante assistente sociale presso l'UEPE di Cuneo;

Il Presidente precisa che l'odierno incontro è stato fissato per la firma definitiva del Protocollo per l'applicazione delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi, di intesa tra il Tribunale di Asti, la locale Procura della Repubblica, il locale COA, la locale Camera Penale, l'UIEPE di Torino e l'UEPE di Cuneo.

Si procede alla lettura del Protocollo e si fissa come data di inizio il **3 luglio 2023**.

Si procede infine alla sottoscrizione del Protocollo da parte del Presidente del Tribunale dott. Girolami, del Procuratore della Repubblica dott. Mazzeo, del Presidente del COA avv. Montanara, del Rappresentante Camera Penale di Asti avv. Gatti, dei rappresentanti UIEPE di Torino dott. Pavese e UEPE di Cuneo dott.ssa Boranga.

La riunione si chiude alle ore 10.45

Il Verbalizzante

Il Presidente



PROTOCOLLO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NUOVE
PENE SOSTITUTIVE DI PENE DETENTIVE BREVI

Il d.lgs n. 150/2022 ha introdotto l'art. 545-*bis* c.p.p., a norma del quale, quando è stata applicata o irrogata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 L. n. 689/1981, ne dà avviso alle parti, provvedendo indi all'applicazione della pena sostitutiva secondo la procedura delineata nel medesimo art. 545-*bis*.

Le nuove pene sostitutive sono indicate dall'articolo 20-*bis* c.p. che prevede:

“Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le **pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 e sono le seguenti:**

- 1) la semilibertà sostitutiva;**
- 2) la detenzione domiciliare sostitutiva;**
- 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo;**
- 4) la pena pecuniaria sostitutiva.**

*La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto **non superiori a quattro anni.***

*Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto **non superiori a tre anni.***

*La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto **non superiori a un anno.**”*

La nuova disciplina attribuisce, quindi, al giudice di merito il potere di sostituire la pena detentiva anticipando alla fase della cognizione, a titolo di vera e propria pena, alcune forme di esecuzione extra-carceraria che nell'ordinamento penitenziario vigente erano definite come “misure alternative alla detenzione”.

Il giudice della cognizione è, in questi casi, chiamato ad un compito nuovo, consistente nella valutazione circa l'applicabilità di modelli sanzionatori, sostitutivi della pena detentiva, che contribuiscano in modo più adeguato alla rieducazione del condannato e che, anche attraverso opportune prescrizioni, al contempo assicurino la prevenzione del pericolo che il condannato commetta altri reati.

Questa valutazione impone l'acquisizione, da parte del giudice, di una serie di informazioni, necessarie per la verifica della possibilità di sostituzione della pena e per la scelta della pena sostitutiva applicabile; a questo fine, non solo è previsto il coinvolgimento dell'Ufficio di esecuzione penale esterna, ma una più celere e positiva applicazione della nuova disciplina necessita altresì dell'apporto conoscitivo e della collaborazione del difensore del condannato, posto che quest'ultimo ha il concreto interesse a fornire al giudice tutti gli elementi conoscitivi funzionali allo scopo.

Sul punto, infatti, si evidenzia che il dato normativo impone la predisposizione di un programma da parte dell'UEPE solo nel caso di sostituzione con la semilibertà sostitutiva, mentre negli altri casi (e salva la ritenuta opportunità di predisposizione di programma anche per la detenzione domiciliare sostitutiva) la produzione di documentazione e di informazioni esaustive consentirà al giudice di procedere immediatamente alla sostituzione.

Nell'ottica, quindi, di meglio applicare i nuovi istituti e di poter addivenire alla più celere valutazione da parte del giudice, si conviene quanto segue, con riferimento agli adempimenti dei soggetti coinvolti nelle varie fasi del processo.

1. PRIMA DEL DISPOSITIVO

1a) In caso di **richiesta di applicazione della pena**, l'accordo dovrà comprendere anche la sua sostituzione. Sarà, pertanto, indispensabile che le parti producano la documentazione utile alla relativa valutazione. In particolare, il difensore depositerà la documentazione necessaria a concordare con il pubblico ministero anche la pena sostitutiva e le condizioni della stessa.

1b) A titolo esemplificativo, la **DOCUMENTAZIONE** (che si concorda venga inviata anche telematicamente) riguarderà:

- documentazione relativa all'ente dove svolgere il **lavoro di pubblica utilità**, in particolare: dichiarazione di disponibilità e programma di lavoro con mansioni e orari; l'ente deve essere convenzionato con gli uffici giudiziari e che deve aver fornito specifica disponibilità (in nessun caso potrà essere sostituita la pena in assenza della disponibilità dell'Ente convenzionato);
- documenti inerenti al reddito e al patrimonio e ogni altro documento che consenta al giudice di commisurare il valore giornaliero della **pena pecuniaria sostitutiva** e disporre l'eventuale rateizzazione (contratto di lavoro, disoccupazione, reddito cittadinanza; buste paga recenti, mutui e altre spese ricorrenti e simili, quali canone di locazione, bollette, ecc; modello ISEE; elenco conti correnti e deposito titoli);
- iscrizione a corsi di studio/formazione;
- documenti e certificati attestanti le condizioni soggettive di cui all'art. 58, comma 4, della legge n. 689/1981 (malattie, fragilità, dipendenze e relativi programmi terapeutici in corso, gravidanza, maternità/paternità, etc.);
- certificazioni attinenti a disturbi e/o percorsi di cura;
- indicazione del luogo di residenza/dimora/domicilio ed eventuale documentazione attestante il possesso dell'immobile e/o la disponibilità dell'avente diritto; con particolare riferimento alla richiesta di **detenzione domiciliare sostitutiva**, altresì documentazione comprovante la legittimità del titolo di detenzione dell'immobile (titolo di proprietà, contratto di locazione/comodato o altro; dichiarazione di disponibilità dei conviventi; dichiarazione di disponibilità del possessore dell'immobile, se diverso dall'interessato); sempre in caso di **detenzione domiciliare sostitutiva**, sarà opportuno altresì indicare le esigenze di uscita dal domicilio per ragioni di lavoro, di studio ed esigenze personali o altre previste dalla legge e produrre la relativa documentazione; indicare altresì gli orari di uscita/rientro ritenuti necessari a tali scopi (*nel caso di eshaustività della produzione documentale, il giudice sarà posto in grado di decidere immediatamente, anche senza procedere ad interpellare l'UEPE*);

1c) **In tutti gli altri casi diversi dal patteggiamento**, il difensore dell'imputato potrà anticipare la richiesta di pena sostitutiva, in via principale o in via subordinata, nel corso del giudizio di primo grado e, in particolare, nelle conclusioni e produrre già prima del dispositivo tutta la DOCUMENTAZIONE sopra indicata al punto 1b, che ritiene utile a supporto della valutazione del giudice.

1e) Il Difensore è invitato ad indicare i riferimenti mail e telefono dell'avvocato e dalla parte per facilitare i contatti con l'UEPE, la cui PEC è di riferimento è:

prot.uepe.torino@giustiziacert.it

prot.uepe.cuneo@giustiziacert.it

2. DISPOSITIVO

N.B.: ove il giudice ritenga di dover avvisare ex art. 545-*bis* c.p.p. le parti della possibilità di richiedere pene sostitutive e in presenza di più imputati, si raccomanda di scrivere nell'intestazione del DISPOSITIVO il solo NUMERO di R.G. N.R. PM.

2a) DISPOSITIVO UNICO

In caso di richiesta di pena sostitutiva già formulata in sede di conclusioni e in presenza di tutta la documentazione necessaria (ad es. comprovante l'individuazione di un domicilio adeguato per DD o la disponibilità di un Ente convenzionato per LPU) sopra indicata, il giudice (ad eccezione del caso di semilibertà sostitutiva, per cui il programma predisposto dall'UEPE deve ritenersi indispensabile) **potrà ritenere sufficienti le informazioni e decidere pronunciando un solo dispositivo.**

In particolare, sentito il pubblico ministero, alla luce della documentazione prodotta (che si è concordato possa essere inviata anche telematicamente) dalla difesa e/o acquisita durante il processo, il giudice:

- in caso di **pena pecuniaria** sostitutiva, se ritiene di avere elementi sufficienti per poter determinare immediatamente il valore giornaliero, pronuncia immediatamente il dispositivo di condanna a pena sostitutiva con l'eventuale rateizzazione (N.B.: il valore giornaliero e le ragioni della sua commisurazione dovranno essere in ogni caso indicati nella motivazione della sentenza);
- in caso di **lavoro di pubblica utilità** sostitutivo, se la difesa ha prodotto l'attestazione di disponibilità dell'ente e un programma orario che ritiene approvabile, pronuncia immediatamente il dispositivo (N.B.: per LPU non è previsto alcun programma dell'UEPE);
- in caso di **detenzione domiciliare** sostitutiva, se ritiene la documentazione prodotta sufficiente a determinare i contenuti e le condizioni della detenzione, può pronunciare immediatamente il dispositivo con le relative prescrizioni generali, gli orari nei limiti previsti dalla legge e le altre condizioni di fatto che ritiene di dover specificare (N.B.: la disponibilità di un domicilio idoneo può essere ritenuta sulla base della documentazione che viene normalmente considerata sufficiente per applicare gli AA.DD. e, quindi, anche in assenza di un accertamento specifico; laddove l'accertamento sia ritenuto indispensabile, lo si chiederà all'UEPE che risponderà possibilmente entro 15 giorni);

2b) DISPOSITIVO BIFASICO

Il Giudice, nei casi diversi dal patteggiamento, potrà anche **optare per il modello bifasico e disporre un rinvio preliminare finalizzato ad acquisire ulteriori elementi.**

Il rinvio successivo al dispositivo non dovrà necessariamente comportare il coinvolgimento dell'UEPE, potendo essere ritenute sufficienti (purché non si tratti di semilibertà) alcune produzioni da parte della Difesa dell'interessato o l'acquisizione di altre informazioni richieste formulate dal giudice.

3. DOPO LA LETTURA DEL PRIMO DISPOSITIVO

3a) AVVISO

Qualora, per assenza di una richiesta anticipata o perché ritenga insufficienti gli elementi fattuali per procedere ad una decisione immediata, il Giudice non pronunci una sentenza con condanna a pena sostitutiva, se ricorrono i requisiti formali (misura della pena inflitta, assenza di sospensione della pena, assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 59 L. n. 689/1981*) e se non ritiene evidente la impraticabilità in concreto, darà sempre **avviso** alle parti della possibilità di accedere alle pene sostitutive.

3b) OMESSO AVVISO

Quando il Giudice non ritenga sussistenti le condizioni per applicare pene sostitutive, l'avviso a verbale può essere omissivo, ma **nella motivazione della sentenza occorre che sia sempre inserita specifica motivazione sulle ragioni** (condizioni ostative di cui all'art. 59 L. n. 689/1981 ovvero insussistenza delle condizioni di merito per sostituire la pena, in applicazione dei criteri di cui all'art. 58 L. n. 689/1981) che hanno giustificato l'omesso avviso. Ciò anche al fine di instaurare l'eventuale controllo di secondo grado sul punto.

3c) OMESSO CONSENSO

In caso di assenza di consenso della parte legittimata (imputato personalmente o difensore munito di apposita procura speciale), il giudice ne darà atto a verbale.

N.B.: la mancata presenza dell'imputato ovvero l'indisponibilità della procura speciale da parte del difensore non comportano la necessità di disporre un differimento dell'udienza; tuttavia, il giudice potrà concedere discrezionalmente, su istanza del difensore, un rinvio.

3d) CONSENSO

Dopo l'avviso, l'imputato, anche a mezzo di procuratore speciale, esprime o meno il proprio consenso, chiedendo l'applicazione di una o più pene sostitutive, indicando quella/e prescelta/e tra quelle per le quali sussistono le condizioni.

N.B. è onere del difensore, di fiducia o di ufficio, munirsi tempestivamente di procura speciale per la richiesta/consenso alle pene sostitutive.

N.B.: in questa sede l'imputato dovrebbe già indicare i suoi recapiti; il domicilio ove potrebbe scontare la detenzione domiciliare; la disponibilità oraria in caso di LPU.

4) DECISIONE IMMEDIATA

A questo punto, sentito il pubblico ministero, alla luce della documentazione prodotta dalla difesa e/o acquisita durante il processo o all'esito della lettura del dispositivo, il giudice:

- in caso di **pena pecuniaria** sostitutiva, se ritiene di avere elementi sufficienti per poter determinare il valore giornaliero, pronuncia immediatamente il secondo dispositivo di condanna a pena sostitutiva, con l'eventuale rateizzazione (N.B.: il valore giornaliero e le ragioni della sua commisurazione dovranno essere in ogni caso indicati nella motivazione della sentenza);
- in caso di **lavoro di pubblica utilità** sostitutivo, se la difesa ha prodotto la disponibilità dell'ente e un programma orario che ritiene approvabile, pronuncia immediatamente il secondo dispositivo (per LPU non è previsto alcun programma dell'UEPE);
- in caso di **detenzione domiciliare** sostitutiva, se ritiene la documentazione prodotta sufficiente a determinare i contenuti e sussistenti le condizioni per detta pena, può pronunciare immediatamente il secondo dispositivo con le relative prescrizioni generali, gli orari nei limiti previsti dalla legge e le altre condizioni di fatto che ritiene di dover specificare (N.B.: la disponibilità di un domicilio idoneo può essere ritenuta sulla base della documentazione che viene normalmente considerata sufficiente per applicare gli AA.DD. e, quindi, anche in assenza di un accertamento specifico; laddove l'accertamento sia ritenuto indispensabile, lo si chiederà all'UEPE che risponderà possibilmente entro 15 giorni);
- in caso di **semilibertà sostitutiva**, invece, il giudice dovrà necessariamente rinviare l'udienza dei 60 giorni previsti, in attesa del necessario programma dell'UEPE, che provvederà anche a individuare l'istituto di pena prossimo al condannato, ai sensi dell'art. 55, comma 2, L. n. 689/1981 (N.B.: questo caso è l'unico in cui il **programma** predisposto dall'UEPE deve ritenersi indispensabile).

5) RINVIO PER LA DECISIONE

5a) Quando il giudice non sia nelle condizioni di decidere immediatamente, ai fini della scelta e della definizione della pena sostitutiva, sospende il processo e fissa nuova udienza ex art. 545-*bis* c.p.p. per consentire la produzione di documenti o per acquisire tutte le informazioni strettamente necessarie dalle FFOO e/o dalla GDF, la documentazione indicata nell'art. 545-*bis*, comma 2, c.p.p. e il programma di trattamento dell'UEPE (programma indispensabile nei soli casi di semilibertà e che può essere ritenuto opportuno per la detenzione domiciliare).

A tal fine, sarà onere del difensore collaborare per la celere acquisizione della documentazione necessaria; in particolare, nel caso di possibilità di sostituzione con il lavoro sostitutivo, il difensore si impegna per la produzione dei documenti di cui al punto 4) (disponibilità dell'ente e un programma orario).

Inoltre, il Giudice acquisisce, di regola tramite UEPE e/o Difensore, le certificazioni di disturbo da uso di sostanze o di alcool o gioco d'azzardo e il programma in corso o al quale il condannato intenda sottoporsi ovvero gli altri certificati di malattia, invalidità, infermità psichica, altre fragilità o condizioni soggettive.

5b) In tutti i casi, l'UEPE dovrà essere interpellato solo se effettivamente necessario, per colmare eventuali lacune istruttorie ed al fine di:

-acquisire informazioni sull'imputato, indispensabili a determinare i contenuti e le condizioni della pena sostitutiva;

- acquisire il programma di trattamento della semilibertà o, eventualmente, anche della detenzione domiciliare, quando sia necessario per decidere sulla sostituzione della pena con la detenzione domiciliare.

Quanto invece al lavoro sostitutivo ed alla pena pecuniaria sostitutiva, la documentazione necessaria potrà essere prodotta direttamente dal difensore.

N.B.: non rientra tra le competenze dell'UEPE, ma è rimessa alla valutazione del giudice, valutare la sussistenza delle condizioni ostative o optare per una particolare pena sostitutiva.

N.B.: quando il giudice si orienti per la pena sostitutiva, in caso di processo a carico di **più imputati**, dovrà disporre sempre lo **STRALCIO** della o di ciascuna delle posizioni con pena sostituiva (a meno che non sia possibile o comunque altamente prevedibile una definizione contestuale delle relative richieste).

5c) La Cancelleria effettuerà stralcio, inserirà copia conforme dispositivo in ogni fascicolo e procederà a dare un nuovo numero di tribunale al/ai fascicolo/i stralciato/i;

Sempre la Cancelleria provvederà ad inviare le richieste e tutta la documentazione utile all'UEPE e/o alle FFOO competenti in relazione al domicilio effettivo del condannato, specificando la tipologia di richiesta. In particolare, sarà cura della Cancelleria indicare:

- le generalità complete dell'imputato e il domicilio effettivo noto agli atti (con numero di telefono/indirizzo di posta elettronica se disponibili);
- il difensore nominato e recapiti di studio;
- il capo di imputazione;
- l'eventuale esistenza di una misura cautelare in atto a carico dell'interessato ovvero di altri coimputati nello stesso processo;
- le generalità e i recapiti della p.o.;
- la documentazione acquisita;
- la data di rinvio dell'udienza per la decisione ex art. 545-*bis* c.p.p.

5d) L'UEPE, ricevuta la richiesta da parte della Cancelleria:

- aprirà il relativo fascicolo acquisendo la documentazione trasmessa dalla Cancelleria;
- effettuerà, anche a mezzo della Polizia Penitenziaria, le verifiche necessarie;
- si occuperà di acquisire dall'ASL e/o dal CSM le informazioni e i progetti richiesti dal giudice in modo da tenerne conto nel programma proposto;
- redigerà il programma di trattamento richiesto per la detenzione domiciliare e per la semilibertà;
- restituirà le informazioni o la relazione al giudice procedente e all'avvocato per eventuale integrazione con memoria ex art. 545-*bis*, comma 2, c.p.p.
- garantirà un canale di risposta più veloce nel caso in cui il giudice segnali che il processo è a carico di detenuti;

5 e) All'udienza successiva alla lettura del dispositivo, laddove la documentazione o le informazioni acquisite non consentano di ritenere accoglibile la richiesta di sostituzione della pena ovvero l'imputato o il procuratore speciale dichiarino di revocare il consenso espresso, il Giudice confermerà il primo dispositivo, dando sempre atto nella sentenza della motivazione delle ragioni che lo hanno indotto a non sostituire la pena.

6) SENTENZA

Il giudice, previo stralcio, procederà a depositare nei termini la **MOTIVAZIONE** della/e **SENTENZA/E** per la/e quale/i non vi è stato rinvio in attesa programma UEPE o altri accertamenti.

La motivazione della/e **SENTENZA/E** per la/e quale/i vi è stato rinvio in attesa programma UEPE o di altri accertamenti, verrà depositata successivamente nel rispetto dei termini decorrenti dalla lettura del secondo dispositivo.

N.B.: in caso di sentenza di condanna, le due **motivazioni** potranno essere anche del tutto sovrapponibili, a parte l'indicazione, per la sentenza non a pena sostitutiva, delle ragioni dell'omesso avviso o della mancata applicazione (inammissibilità/mancato consenso/altro); per quella a pena sostitutiva, delle ragioni a base della scelta della pena sostitutiva applicata in sostituzione, con indicazione anche dei motivi che sorreggono altre scelte (criterio conversione/particolari modalità/ambito territoriale etc.)

N.B.: Per i **LPU** il Giudice è tenuto ad inserire il **termine** entro il quale il condannato dovrà iniziare i lavori dopo la definitività della sentenza.

Inoltre, nella sentenza il giudice indicherà nell'intestazione il relativo numero RG Tribunale e avrà cura di altresì di riportare in corsivo, apponendo la dicitura preliminare "*posizione per cui si è proceduto separatamente a seguito di stralcio disposto successivamente alla lettura del dispositivo*", anche i nomi, le imputazioni e la parte del primo dispositivo relativi alla o alle posizioni stralciate.

La Cancelleria trasmetterà **al momento dell'irrevocabilità** alle FF.OO., per la notifica, all'UEPE le sentenze a pena sostitutiva (non pecuniaria) o i decreti penali di condanna per LPU.

Le FFOO, dopo aver provveduto alla notifica del provvedimento all'interessato per l'avvio degli lpu, ne daranno comunicazione all'UEPE per gli adempimenti di competenza.

L'eventuale **impugnazione** sarà comunicata all'UEPE solo nel caso in cui l'UEPE abbia predisposto il programma o sia stato comunque interpellato.

L'UEPE si occuperà dei **controlli** e della verifica dell'andamento della sanzione sostitutiva del LPU, mentre le FF.OO avranno compiti specifici di verifica del rispetto di altre prescrizioni (tra queste in particolare rispetto del limite territoriale imposto).

7) ESECUZIONE

Le sentenze divenute irrevocabili a pena sostitutiva (ad eccezione di quelle con i lavori di pubblica utilità) dovranno essere trasmesse alla Procura per l'esecuzione.

La Procura, dopo la notifica al condannato ed al difensore, le trasmetterà al magistrato di sorveglianza per l'esecuzione.

Tutte le sentenze di condanna e i decreti penali a pena pecuniaria emesse in relazione a fatti commessi dopo il 1.1.2023 andranno trasmesse alla Procura per l'esecuzione ed il PM emetterà ingiunzione al pagamento (N.B.: per i decreti penali l'Ufficio GIP predisporrà un F23 con pena ridotta in caso di pagamento nei 15 giorni da notificare all'interessato unitamente al DP).

Le sentenze di condanna e i DP (non pagati nei 15 giorni) a pena pecuniaria emesse in relazione a fatti commessi prima del 1.1.2023 dovranno, invece, essere ancora trasmessi all'Ufficio Recupero Crediti.

* Art. 59 LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva

La pena detentiva non può essere sostituita:

a) nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione delle medesime pene sostitutive; e' fatta comunque salva la possibilità di applicare una pena sostitutiva di specie più grave di quella revocata;

b) con la pena pecuniaria, nei confronti di chi, nei cinque anni precedenti, è stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l'ha pagata, salvi i casi di conversione per insolvibilità ai sensi degli articoli 71 e 103;

c) nei confronti dell'imputato a cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale, salvo i casi di parziale incapacità di intendere e di volere;

d) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale.

Art. 4 bis ord. Penit.

(Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti).

1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge (...): delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli (...) 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni. La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione o dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati. (80) (102) (100) ((113))

1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per i delitti di cui all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

1-bis.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter (...), ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli (...) 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

((1-bis.1.1. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tal fine il giudice può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato)).

1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che per taluno dei delitti di cui al comma 1-bis.1, anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti ivi indicati si applicano le disposizioni del comma 1-bis.

1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo

73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma

2, del medesimo testo unico, all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalita' condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.

1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche' agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge.

Asti, li 23 giugno 2023

Tribunale di Asti

Presidente dott. Giancarlo Girolami

Procura della Repubblica di Asti

Procuratore dott. Biagio Mazzeo

Ufficio Infradirettoriale di Esecuzione Penale Esterna di Torino

Per il Direttore dott.ssa Francesca Daquino


Il Dott. Andrea Pavese

Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna di Cuneo

Direttore dott.ssa Elena Boranga

Ordine degli Avvocati di Torino

Presidente avv. Giorgio Montanara



Camera Penale di Asti

Presidente Avvocato Davide Gatti

